

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/244 DELLA COMMISSIONE

dell'11 febbraio 2019

che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario dell'Argentina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾, («il regolamento di base») in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA**1.1. Apertura**

- (1) Il 31 gennaio 2018, la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un'inchiesta antisovvenzioni relativa alle importazioni nell'Unione europea di biodiesel originario dell'Argentina («il paese interessato») in base all'articolo 10 del regolamento (UE) 2016/1037, pubblicando un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾ («l'avviso di apertura»).
- (2) La Commissione ha aperto l'inchiesta in seguito a una denuncia presentata il 18 dicembre 2017 dallo European Biodiesel Board («EBB» o «il denunciante») per conto di produttori. Il denunciante rappresenta circa il 70 % della produzione totale dell'Unione di biodiesel. La denuncia conteneva elementi di prova della sovvenzione e della conseguente minaccia di pregiudizio sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta.
- (3) Prima dell'apertura dell'inchiesta antisovvenzioni, la Commissione ha informato il governo dell'Argentina ⁽³⁾ di avere ricevuto una denuncia adeguatamente documentata, invitandolo a procedere a consultazioni in conformità all'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base. Il governo dell'Argentina ha accettato l'offerta di consultazioni, che si sono tenute il 24 gennaio 2018. Nel corso delle consultazioni e dei successivi scambi di informazioni con il governo dell'Argentina è stata presa debita nota delle osservazioni presentate da quest'ultimo. Tuttavia, non è stato possibile pervenire a una soluzione concordata.
- (4) Successivamente alla pubblicazione dell'avviso di apertura, la Commissione ha ricevuto osservazioni in proposito dal governo dell'Argentina e dalla Camera argentina dei biocombustibili (Cámara Argentina de Biocombustibles, «CARBIO»). CARBIO sosteneva nelle proprie osservazioni che l'industria argentina del biodiesel non è sovvenzionata e che le importazioni di biodiesel dall'Argentina non configurano una minaccia di pregiudizio notevole a danno dell'industria dell'Unione.
- (5) Per quanto riguarda le prove dell'esistenza di sovvenzioni nella fase dell'apertura dell'inchiesta, la Commissione ha messo a disposizione la versione consultabile della denuncia e ha fornito l'analisi degli elementi di prova disponibili in tale fase nella nota relativa alla sufficienza degli elementi di prova sulla cui base era stata aperta l'inchiesta.

⁽¹⁾ G.U. 176 del 30.6.2016, pag. 55.

⁽²⁾ G.U. C 34 del 31.1.2018, pag. 37.

⁽³⁾ Nel presente regolamento, il termine «governo dell'Argentina» è utilizzato in senso lato e comprende tutti i ministeri, i dipartimenti, gli enti e le amministrazioni a livello centrale, regionale o locale.

